



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON ADEGUAMENTO REGOLAMENTO AL D.LGS 116/2020 E MISURE PER IL RILANCIO DEL TESSUTO ECONOMICO E PRODUTTIVO NELLA FASE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19 PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 16:00 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	SAVARESE MARIO	Presente	14	SCOTTO D'ANTUONO VINCENZO	Presente
2	ZITO LUCIO	Presente	15	MARI ALESSANDRO	Assente
3	CARATELLI SANDRO	Presente	16	VIRGILI ROBERTA	Assente
4	DURANTI DEBORA	Presente	17	TARANTINO ANNA MARIA	Presente
5	COSTABILE LUCA	Presente	18	CUGINI ALFREDO	Presente
6	MARRANZINI ANDREA	Assente	19	MARCUCCI FRANCO	Assente
7	PASSARETTA ANTONELLA	Presente	20	LUDOVICI EDELVAIS	Presente
8	SOLDATI PAOLA	Presente	21	LUDOVICI LUANA	Assente
9	DE LUCA MICHELA	Presente	22	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente
10	GRILLO MARCELLO	Presente	23	IOTTI RICCARDO	Presente
11	PIRAS BEATRICE	Presente	24	CENTORE SIMONE	Presente
12	BRAGA MASSIMO	Presente	25	MONTESI MAURICE	Assente
13	DE ZANNI ENRICO	Presente			

PRESENTI: 19 - ASSENTI: 6

Assume la Presidenza il DOTT. LUCIO ZITO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

Su indirizzo dell'Assessore Querini e su proposta del Dirigente dell'Area III dott. Gianluca Faraone

Premesso che:

l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 in ordine all'attribuzione agli enti locali della potestà regolamentare di determinare e disciplinare autonomamente le proprie entrate, anche tributarie, fatta salva l'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 09.06.2020 di approvazione del regolamento comunale per la Tassa Rifiuti;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i. ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATI ALTRESI' i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale in fase di emergenza Covid;

VISTO inoltre il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che l'articolo 30 comma 5 del Decreto Sostegni, Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, ha stabilito che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.....omissis";

Visti:

- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 stabilisce che "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse*

dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”

- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 il quale ha precisato che la scelta deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.
- il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il quale stabilisce che:

- all'articolo 6, comma 1 “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

- all'articolo 6, comma 3 “I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”;

Dato atto che:

- le risorse assegnate nell'anno 2020, per la suddetta fattispecie, e non utilizzate sono pari ad **Euro 474.743,00**, che vanno a sommarsi al contributo per agevolazioni dell'anno 2021 (art. 6 di Sostegni-bis) per **Euro 382.001,00 € (importo stimato)**, per un importo totale di **Euro 856.744,00**;

- il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili; In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

- il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinques, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021”.

Considerato che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Considerato che: per fronteggiare adeguatamente le insorte situazioni di pregiudizio economico per le imprese del territorio, ed in particolare le gravi problematiche di liquidità finanziaria generate dal confinamento, l'Amministrazione Comunale intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia della Città;

nello specifico il Comune di Ardea intende attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

che nell'ambito del quadro normativo attuale è possibile individuare soluzioni a sostegno dell'imprenditoria, volte in particolare all'alleggerimento della pressione fiscale per consentire la migliore ripresa ed il rilancio economico del Paese nella fase due dell'emergenza;

che tali soluzioni sono state ricercate avendo riguardo anche agli aspetti di sostenibilità ambientale e nel pieno rispetto del principio «chi inquina paga», valorizzando e premiando tutti quei comportamenti, anche forzati, che hanno contribuito ad evitare inquinamento o a ridurlo, consentendo di raggiungere obiettivi di qualità;

Ravvisata la necessità di concedere a tutte le utenze non domestiche ubicate sul territorio comunale, che direttamente hanno subito i provvedimenti restrittivi dell'esercizio dell'attività di impresa con conseguenti perdite economiche, le possibili agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento;

Vista la legge 212/2000 statuto del contribuente art. 10, nel quale viene sancito che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede";

Atteso che:

in ordine alle agevolazioni TARI, rivolte alle utenze non domestiche di cui **all'articolo 22 bis**, la relativa applicazione opera automaticamente mediante la rimodulazione della quota fissa e variabile della tariffa;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di consentire la ripartenza delle imprese operanti nel territorio, demandare al Consiglio Comunale l'adozione di apposito atto per l'esercizio della facoltà di riconoscere a tali realtà imprenditoriali - così contribuendo alle finalità di sanità pubblica - le riduzioni della quota della tariffa TARI commisurata all'effettiva diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti, limitatamente al periodo di chiusura osservato;

DATO ATTO che la presente deliberazione diviene efficace dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto Comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di approvare** il testo della vigente disciplina comunale sulla componente "**TARI**" (Tassa sui rifiuti urbani) del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, componente Tari, nel testo riportato come da allegato, coordinato ed integrato con le modifiche sopra riportate;
2. **Di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2021;
3. **Di dare atto** che la deliberazione:

a. ha natura regolamentare e pertanto è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione - giusta verbale in atti, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs. n. 267/2000;

b. verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all'art. 1, comma 767, della L. 27 dicembre 2019 n. 160 Legge di bilancio 2020;

c. verrà altresì pubblicata sul sito "Amministrazione Trasparente", garantendo anche la massima

divulgazione - *in primis* nelle apposite sezioni informative del sito *web* dell'Ente - sia delle misure adottate a beneficio delle utenze interessate, sia della modulistica a tal fine approntata dall'ufficio competente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area III dott. Gianluca Faraone, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
- Visto:
- il parere allegato del Responsabile dell'Area III Servizi Finanziari, Tributarî e Personale, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell'allegato verbale.

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.

134 comma 4 T.U.E.L.L. come risultato da separata votazione riportata nell'allegato verbale.

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 19-06-2021

IL DIRIGENTE
GIANLUCA FARAONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 24-06-2021

IL DIRIGENTE
GIANLUCA FARAONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

IL PRESIDENTE
DOTT. LUCIO ZITO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 2672000;

|| è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005